



Ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

Sezione: Tecnica/Operativa/Amministrativa –

Ufficio: Diporto

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE VASTO

66054 - Vasto, data del protocollo

P.d.C.: Ufficio Demanio - tel. 0873310340

Email: ucvast@mit.gov.it - Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it

A: VEDASI ELENCO INDIRIZZI

Titolario N. 01.08.10 - Allegati: (1)

Argomento: Trasmissione Ordinanza approvazione del “Regolamento di disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario marittimo di Vasto”

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, si trasmette, in allegato, copia dell’Ordinanza in argomento.

I Comuni in indirizzo sono pregati di esporre la presente Ordinanza ai propri Albi. -

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Stefano VARONE

* (documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21)



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340

E – mail: ucvast@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vast@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO DISPOSITIVO IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



ORDINANZA – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n°172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 anzi richiamata;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione delle direttive 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172”;
- VISTO** il D.M. 29.07.2008 n.146 “Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03 Novembre 2017, n°229 “Revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172”;
- VISTO** il D.M. 01.09.2021 “requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque nelle acque marittime ed interne.
- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960 "Disciplina dello sci nautico" modificato con D.M. 15 luglio 1974;
- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTO** il Dispaccio n° 260268 in data 10 marzo 1993, dell’allora Ministero Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;
- VISTI** i Dispacci n° 261598 e n° 260258 rispettivamente in data 02 agosto 1994 e 20 febbraio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua;
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 5993 in data 07.04.2008 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “utilizzo di unità

VISTO	da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo”; il dispaccio protocollo n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di “chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III, Capo III, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo;
VISTA	la propria Ordinanza n° 15/2018 in data 29.06.2018 “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Vasto”;
VISTA	l’Ordinanza n° 18/2018 in data 12.06.2018 della Capitaneria di porto di Ortona con la quale vengono disciplinati i limiti di navigazione rispetto alla costa;
VISTA RITENUTO	la propria Ordinanza di sicurezza balneare vigente; necessario alla luce delle mutate esperienze e delle modifiche normative nel tempo intervenute, attualizzare la disciplina delle attività nautico - diportistiche, incluso la materia della locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
RITENUTO	altresì necessario dettare prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI	gli articoli 17, 28, 30, 81 del Codice della Navigazione, e 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna è approvato e reso esecutivo l’annesso “**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO**”, che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 (Applicazione)

1. Ai fini della presente Ordinanza per “unità da diporto” valgono le definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, recante il Codice della Nautica da diporto.
2. È fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l’esercizio delle attività diportistiche, all’Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare, ai riferimenti normativi richiamati in premessa.
3. La presente Ordinanza non esime gli interessati dal munirsi di ogni ulteriore atto di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
4. Con l’entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata ogni altra precedente disposizione di rimando in contrasto o comunque incompatibile con la presente.

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, a norma dell’articolo 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ovvero ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- trasmissione agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/vasto;
- invio a Sodalizi Nautici, Circoli e Associazioni Sportivi, cooperative di pesca, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Stefano VARONE

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21)



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
VASTO**

**REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
VASTO**



Edizione maggio 2022

SOMMARIO

TITOLO	CAPO	ARGOMENTO	PAGINA
I		NORME GENERALI	4
	I	AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
	II	NORME DI SICUREZZA GENERALI PER LE UNITA' DA DIPORTO	8
	III	INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITA' NAUTICO - DIPORTISTICHE	11
	IV	LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE	15
II		NORME PARTICOLARI	16
	V	DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI "ACQUASCOOTER" O "MOTO D'ACQUA" E SIMILARI	16
	VI	DISCIPLINA PER L'IMPIEGO E LA CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA – WINDSURF E SIMILARI	21
	VII	DISCIPLINA PER L'IMPIEGO E LA CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE CON AQUILONE – KITESURF E SIMILARI	23
	VIII	DISCIPLINA PER L'IMPIEGO E LA CIRCOLAZIONE DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODYSURF E SIMILARI)	26
	IX	DISCIPLINA PER L'IMPIEGO E LA CIRCOLAZIONE DI TAVOLE A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDEL) O SIMILARI	27
	X	DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO	28
	XI	DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE	30
	XII	DISCIPLINA DEL RIMORCHIO DI GALLEGGIANTI DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI	32
III		ATTIVITA' SUBACQUEE	34
	XIII	DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE TURISTICO-RICREATIVA	34
	XIV	DISCIPLINA DELLO SNORKELING TRAINATO	40
IV		ALLEGATI	42
		SCIA – COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER FINI RICREATIVI E PER GLI USI TURISTICI LOCALI	43
		DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE	46
		ISTRUZIONI PER LOCAZIONE DI NATANTI	47
		DICHIARAZIONE UNITA' DEDICATA A SALVATAGGIO / APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE	48
		COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' UTILIZZO NATANTI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO RICREATIVO	49
		COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' NOTTURNE / DIDATTICHE	51
		REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO	52
		REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA	53

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto, ovvero lungo il tratto di costa compresa tra il Comune di Torino di Sangro a quello di San Salvo estremi inclusi e, precisamente, dalla foce del fiume Sangro al porticciolo turistico "Le Marinelle" di San Salvo.
2. Il presente Regolamento disciplina le attività a qualsiasi titolo connesse con il diporto nautico, ivi compresa la locazione ed il noleggio di natanti da diporto e similari e le attività subacquee a scopo turistico-sportivo.
3. Oltre a quanto sopra, vengono disciplinati l'impiego e circolazione degli acquascooter/moto d'acqua e similari, l'impiego e circolazione delle tavole a vela, tavole con aquilone e similari, l'impiego di tavole sospinte dal moto ondoso (*surf, bodyboard, bodysurf*) e similari o assimilabili, l'impiego dei natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq., lo sci nautico, l'attività di paracadutismo ascensionale in mare, il rimorchio di galleggianti comunemente denominati *banana boat* e similari, lo *snorkeling trainato*.
4. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada di Vasto e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto.

Articolo 2 - Definizioni

Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

Navigazione da diporto: navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 *gross tonnage*, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL.

Nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui al punto precedente.

Nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino

a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967.

Imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666.

Natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua.

Moto d'acqua o Jet Ski: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

Natanti da spiaggia: i natanti di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare questi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak. È esclusa la moto d'acqua agli effetti del presente regolamento.

Uso commerciale delle unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione e/o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ovvero che sono utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, ovvero che sono utilizzate per l'assistenza all'ormeggio delle unità nell'ambito di strutture dedicate alla nautica da diporto, ovvero che sono utilizzate per l'attività di assistenza e traino delle unità da diporto; ne deriva che non è consentito il trasporto di persone o merci con unità da diporto adibite ai predetti usi commerciali;

Locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

Noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

Balneazione: l'attività indicata nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare;

Stagione balneare: periodo dell'anno previsto dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo;

Limiti di navigazione: distanza massima dalla costa a cui una unità da diporto può navigare in base alle proprie caratteristiche tecniche ed in base alle eventuali abilitazioni rilasciate.

Certificato di sicurezza: documento rilasciato alle navi ed alle imbarcazioni da diporto che attesta lo stato di navigabilità dell'unità; fa parte dei documenti di bordo.

Passaggero: qualsiasi persone che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 anno.

Requisiti per la condotta: età anagrafica e/o titolo di abilitazione necessari per il comando e/o la condotta di unità da diporto.

Dotazioni di sicurezza: strumenti ed apprestamenti la cui presenza è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone imbarcate su una unità da diporto.

Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.: periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.: periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;

Corridoio di lancio: specchio acqueo opportunamente delimitato per consentire l'uscita e l'atterraggio di unità da diporto, meglio regolamentato con l'Ordinanza di sicurezza Balneare.

Sci nautico: Attività nautica descritta e regolamentata con D.M. 21 gennaio 1960, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974 e ss.mm.ii.

Paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato con l'ausilio di un mezzo nautico.

“JetLev Flyer” e similari: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d'acqua, e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conducente sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.

“Flyboard” e similari: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, che utilizza lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Tavola a vela (windsurf): tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conducente l'azione propulsiva;

Tavola con aquilone (kitesurf): tavola (surf) sulla quale il conducente è trascinato da un aquilone (kite) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conducente attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee":

Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board): tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;

Traino di galleggianti gonfiabili o similari: attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conducente dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

E-bike acquatica: mezzo galleggiante azionato tramite pedali ed assistito da motore elettrico con regolatore di velocità.

Snorkeling: attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;

Snorkeling trainato: attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;

Attività subacquee a scopo turistico – sportivo: le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate:

- 1) all'esplorazione del mare e dei fondali marini;
- 2) al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
- 3) alla pratica dell'attività sportivo-agonistica;
- 4) all'effettuazione di fotografie e riprese amatoriali.

Attività subacquee a scopo scientifico: le immersioni subacquee in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi, accompagnati o meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate allo studio ed alla ricerca scientifica.

Attività subacquee a scopo video-fotografico o documentaristico: le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi,

accompagnati o meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate a trarre riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali.

Pesca subacquea non professionale: ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, è la pesca subacquea che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini diversi da quelli della pesca professionale (ovverosia per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici).

Centro di immersione subacquea: impresa che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori, nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

Istruttore subacqueo: si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersione subacquea ed insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni rilasciando i relativi brevetti.

Guida subacquea: soggetto in possesso dei requisiti previsti e di provata esperienza che accompagna in immersioni subacquee, a scopo turistico – ricreativo, singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

Fornitore del servizio: persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale, ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di:

- didattica e addestramento subacqueo
- immersioni organizzate e guidate
- snorkeling guidato
- supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate.

Gruppo: due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori e/o da guide subacquee.

Immersione didattica: servizio offerto da un fornitore consistente in immersioni nelle quali i subacquei sono seguiti da istruttori e che possono essere finalizzate al conseguimento di un brevetto subacqueo.

Immersione organizzata: servizio offerto da un fornitore consistente in una immersione nella quale i subacquei abbiano già una qualificazione ed un'esperienza di livello adatto all'attività che stanno effettuando nel sito dell'immersione.

Immersione guidata: immersione organizzata dove i clienti sono anche accompagnati sott'acqua da personale incaricato dal fornitore del servizio.

Immersione individuale: immersione svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia la conduzione di istruttori o guide.

Mezzo nautico d'appoggio: ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171: unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).

Persona in grado di fornire assistenza: persona necessariamente munita di abilitazione al comando/condotta indipendentemente dalla potenza del motore installato sull'unità, in grado di effettuare le previste comunicazioni d'emergenza, dotata di conoscenze **debitamente certificate** sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso in mare nell'attesa dell'intervento di personale specializzato.

Brevetto: un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo sotto la propria responsabilità, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per le attività subacquee.

CAPO II

MORME DI SICUREZZA GENERALI PER LE UNITA' DA DIPORTO

Articolo 3 - Norme di sicurezza, limiti di navigazione e di velocità

1. Salvo specifiche deroghe in occasione di manifestazioni sportive, le unità da diporto dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, richiamato nelle premesse.
2. Salvo la diversa disciplina prevista per alcune specifiche fattispecie del presente Regolamento, durante la stagione balneare individuata con provvedimento della Regione Abruzzo, dall'alba e fino al tramonto, i limiti di navigazione e le velocità nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto sono quelli disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.
3. Durante la stagione balneare estiva, nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate alla balneazione e 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare, ovvero 1.000 metri dalle spiagge, la navigazione di qualsiasi unità navale deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento.
4. Durante la stagione balneare estiva, negli specchi acquei riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore/a vela/a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e delle moto d'acqua, nonché delle unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (tipo *banana boat*) devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, così come disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare.

Articolo 4 - Dotazioni di sicurezza delle unità da diporto

Tutte le unità da diporto devono essere fornite, in navigazione, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal Regolamento (Allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146), in relazione al numero di persone trasportate ed alla distanza dalla costa alla quale è effettuata la navigazione, con lo scopo principale di salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare, fermo restando la responsabilità del comandante/conducente di dotare l'unità di quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dal normale buon senso.

Articolo 5 - Limiti di navigazione delle unità da diporto

1. Le **navi da diporto** sono abilitate a navigare senza limiti dalla costa.
2. Per quanto riguarda le **imbarcazioni da diporto** i limiti sono quelli indicati sulla licenza di navigazione rilasciata in linea con quanto disposto dall'articolo 22, comma 3 del Codice della Nautica da diporto, con particolare menzione per la differente disciplina prevista per le unità senza marcatura CE e per le unità dotate di marcatura CE.
3. Per quanto attiene, invece, ai **natanti da diporto**, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'articolo 27 del Codice della Nautica da diporto e ss.mm. ed ii..
4. Fermi restando i limiti di navigazione previsti per le differenti tipologie di natanti da diporto indicate nell'articolo richiamato al punto precedente, nel Circondario Marittimo di Vasto:
 - a) i natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari mezzi da spiaggia a remi o a pedali, canoe, kajak, possono navigare in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli, entro i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità

- delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
- b) i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, possono navigare in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli, ad una distanza non eccedente 1 miglio nautico dalla costa;
- c) l'utilizzo delle tavole non autopropulse, ovvero autopropulse, e degli acquascooter e natanti similari è disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e dalle norme contenute nei successivi Capi.

Art. 6 - Numero massimo delle persone trasportabili a bordo delle unità da diporto

1. Sui natanti da diporto possono imbarcare un numero di persone pari a quello per le quali gli stessi sono stati omologati e dichiarati conformi con appositi documenti da tenere a bordo in corso di navigazione.
2. In mancanza di omologazione e dichiarazione di conformità, ossia nel caso di prototipi non omologati, il numero di persone trasportabili è determinato a mente dell'art. 60 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, salvo eventuale diversa certificazione tecnica da mantenere a bordo, rilasciata da idoneo Ente tecnico autorizzato e/o notificato, secondo la seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50	9 persone
<i>N.B. In caso di imbarco di attrezzature da sub, il numero di persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg. di materiale imbarcato.</i>	

3. Pur tuttavia, nell'evenienza dovesse essere imbarcato a bordo di una specifica unità un numero di persone pari al massimo in precedenza determinato, il natante non dovrà comunque subire uno sbandamento eccessivo anche con tutte le persone sedute presso la falchetta (orlo superiore delle fiancate dell'unità da diporto) di uno stesso lato, e dovrà mantenere nel medesimo lato un bordo libero di almeno 15 centimetri. Qualora ciò non dovesse essere assicurato, il numero massimo di persone trasportabili dovrà essere ricalcolato ripetendo la procedura di cui sopra togliendo, di volta in volta, una persona fino a quando non sia garantito un bordo libero di almeno 15 centimetri sul lato di sbandamento.
4. In ogni caso, sulle tavole a vela non si potrà imbarcare più di una persona.
5. Sugli acquascooter, sandolini, pattini, jole, mosconi, canoe, kayak e similari, in carenza di certificazione e/o omologazione, il numero delle persone trasportabili dovrà essere tale da garantire la sicurezza del natante.

Articolo 7 - Mantenimento delle condizioni di navigabilità

1. In base a quanto stabilito dal D.M. 29 luglio 2008, n. 146, all'art. 69, il proprietario dell'unità da diporto ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico ed alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
2. Il comandante/conduttore dell'unità, inoltre, ha l'obbligo di mantenere a bordo il quantitativo di carburante sufficiente ad effettuare in sicurezza la navigazione pianificata, evitando di creare

situazioni di potenziale pericolo legate dall'esaurimento del combustibile, ponendo a tal fine la massima cautela determinata dal buon senso e dalla perizia marinaresca, anche in ordine agli altri controlli da effettuare prima della partenza (consultazione delle previsioni meteo, delle Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima, verifica dei documenti di bordo, ecc.).

Articolo 8 - Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario marittimo, limiti, divieti

1. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Vasto e degli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Vasto e salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, l'unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque, di norma, non superiore ai tre nodi.
2. Salvo diversa specifica previsione, le unità da diporto in entrata e in uscita devono mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.

CAPO III

LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Articolo 9 - Condizioni di locazione/noleggio dei natanti da diporto

1. Ai fini del presente Regolamento, possono essere ceduti in locazione/noleggio le unità da diporto di proprietà ovvero nella disponibilità delle ditte/impresе di cui al successivo articolo.
2. La disciplina specifica è altresì applicabile anche ai sodalizi sportivi ed ai soggetti giuridici senza scopo di lucro.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto prese in locazione valgono i generali requisiti di abilitazione previsti dalla legge in relazione alla classificazione ed alle caratteristiche delle unità stesse.
4. Nel caso di locazione il comandante/conduttore deve essere abile al nuoto.

Articolo 10 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale di locazione/noleggio

1. Le società/ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, per poter esercitare l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto, devono rispettare ed osservare quanto previsto dal D.M. 01.09.2021.
2. Al fine di esercitare la suddetta attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto, le società/ditte in questione devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto apposita comunicazione, come da modelli in allegato (**Allegati 1 e 2**).
3. Qualora l'attività di cui sopra non sia ubicata all'interno di un porto/approdo, dovrà essere precisato se in loco è installato un corridoio di lancio secondo i dettami contenuti nell'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore.
4. Per l'esercizio di tale attività non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, il quale, verificati i requisiti, si limiterà ad apporre un visto sulla comunicazione presentata, secondo le linee guida contenute nei precedenti punti, restituendone una copia all'interessato; la predetta copia vistata dovrà essere tenuta a bordo delle unità (anche in copia) ed esibita in caso di controllo da parte delle autorità competenti. La predetta comunicazione non ha scadenza, ma le società/ditte sono tenute a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto ogni modifica o cessazione dell'attività entro 15 gg..
5. L'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto è, comunque, subordinato all'acquisizione degli idonei titoli concessori/autorizzativi (ad esempio: concessione demaniale, iscrizione ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, ecc.) rilasciati dagli Enti competenti.

Articolo 11 - Norme di sicurezza per la locazione ed il noleggio di natanti da diporto

1. I natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio dovranno essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante, il numero massimo delle persone trasportabili e la numerazione progressiva (esempio: Soc. "VASTO" – oppure il nome dello stabilimento balneare se è quest'ultimo che loca o noleggia – natante n. 1 – max persone n. 4).
2. Il locatore/noleggiante deve annotare su apposito registro (**Allegati 7 o 8**), che deve essere reso sempre immediatamente disponibile per i controlli da parte delle competenti autorità, i seguenti dati:
 - a) numero progressivo giornaliero del contratto;
 - b) data;
 - c) estremi del mezzo nautico;
 - d) numero del contratto,

- e) ora di consegna,
 - f) ora di ritiro,
 - g) cognome, nome del conduttore;
 - h) numero di telefono cellulare del conduttore;
 - i) estremi del documento di patente nautica/titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto;
 - j) numero dei passeggeri alla partenza;
 - k) presenza di minori a bordo alla partenza (si/no). Se sì, indicarne il numero;
 - l) zona di mare d'impiego di massima e ora di previsto rientro.
3. Il registro di cui al precedente comma, dovrà essere costantemente aggiornato e tenuto a disposizione degli Organi/Enti che lo richiedano.
 4. I contratti di locazione/noleggio, stipulati tra le parti secondo le norme vigenti in materia, devono essere sempre sottoscritti anticipatamente rispetto all'effettivo uso dei mezzi nautici da parte del conduttore/noleggiatore e devono essere numerati progressivamente (es. 01/2022). Copia del suddetto contratto deve essere conservata a bordo durante la navigazione e deve essere esibita a richiesta delle autorità competenti.
 5. Il locatore/noleggiante deve consegnare/mantenere il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza e coperto dall'assicurazione prevista dalle normative in vigore. In caso di noleggio, l'assicurazione è estesa in favore dell'equipaggio e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile. Essi devono, altresì, assicurarsi che i documenti che abilitano alla navigazione siano in corso di validità e tenuti a bordo, e che le persone imbarcate non superino il numero o il peso massimo consentito.
 6. Il locatore è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza, nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati, nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche che, in ogni caso, all'inizio dell'attività di locazione, dovranno essere favorevoli.
 7. Qualora il conduttore non dovesse essere in possesso della patente nautica, perché non richiesta per la tipologia di mezzo, il locatore dovrà predisporre, vidimandole, delle sintetiche istruzioni inerenti la conduzione del mezzo nautico e specifiche per esso; le istruzioni (**Allegato 3**) dovranno essere tenute a bordo e dovranno contemplare le indicazioni ritenute utili tra le quali, ad esempio: la velocità massima raggiungibile in condizioni standard, i fattori che potrebbero far configurare un pericolo di incendio/falla, capacità di tenuta del mare e tendenza al rollio/beccheggio, ubicazione dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso, ecc.. Rientra, comunque nel prudente apprezzamento del locatore/noleggiante la valutazione relativa alla possibilità di rendere disponibile il natante in funzione di fattori oggettivi che possano corroborare la sua scelta (previsione di peggioramento delle condizioni meteo marine, titoli ed esperienza posseduti dal conduttore cui affidare i natanti, etc.). Il conduttore (sia per locazione e sia per noleggio) dovrà disporre del bollettino Meteomar del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio.
 8. Chi esercita attività di noleggio o locazione di natanti deve tenere sempre pronta all'uso un'adeguata unità di salvataggio (**Allegato 4**) in grado di prestare velocemente soccorso entro i limiti dei natanti locati/noleggiati, dotata di motore, salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 mt, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza che dovessero interessare i natanti locati/noleggiati.
 9. I natanti impiegati in attività di noleggio dovranno essere in possesso del certificato di idoneità previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 e secondo il modello di cui all'Allegato XI.
 10. I natanti destinati alla locazione e/o noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito rispettivamente dagli Allegati V e X del D.M. 146/2008.

11. I natanti da diporto adibiti a locazione/noleggio possono essere utilizzati **esclusivamente** per le attività commerciali a cui sono adibiti in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 171/2005 e ss.mm. ii..
12. I natanti non a motore, di massima, possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni salvo eventuali ulteriori indicazioni contenute in questo Regolamento nei paragrafi dedicati.
13. Per la locazione di natanti da diporto equipaggiati con motore aventi una cilindrata ovvero una potenza inferiore a quella prevista dal comma 1, lettera b., dell'art. 39 D.Lgs. 171/2005 e ss.mm. ii., il locatore deve verificare che il conduttore, se non munito di patente nautica, abbia un'età superiore ai 16 anni ed è tenuto ad informarlo, tra le altre cose, che deve condurre una navigazione entro 6 miglia dalla costa. Per la locazione di natanti da diporto equipaggiati con motore aventi una cilindrata ovvero una potenza superiore a quella prevista dal comma 1, lettera b., dell'art. 39 D.Lgs. 171/2005 e ss.mm. ii., nonché per la conduzione degli acquascooter, il locatore deve verificare che il conduttore abbia compiuto il 18° anno di età e che sia in possesso della patente nautica in corso di validità.
14. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto adibiti a noleggio è comunque sempre obbligatorio il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o dalla cilindrata del motore. I predetti natanti, adibiti a noleggio, potranno trasportare un numero di persone non superiore a 12, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero di persone superiore. Per equipaggio si intenderanno solo ed esclusivamente la persona/le persone dipendenti della ditta/società noleggiante.
15. Nei casi necessari, il locatore ha l'obbligo di chiedere al proprio cliente l'esibizione della prescritta abilitazione ed indicarne gli estremi nel registro di cui al precedente para 2.
16. Gli acquascooter devono essere utilizzati in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate tali.
17. I locatari di acquascooter devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla locazione dei natanti da spiaggia, quali pedalò, pattini, sandolini, etc, per i quali valgono le disposizioni dei successivi articoli.

Articolo 12 - Locazione dei natanti da spiaggia, tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, etc.

1. La locazione di natanti da diporto a remi o pedali, nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, tavole a vela e mezzi simili, nonché di natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., è disciplinata come segue:
 - a) la locazione può essere effettuata in ore diurne con condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli. La locazione è pertanto vietata in caso di avverse condimeteo;
 - b) la locazione dei natanti da spiaggia può essere effettuata solo a favore delle persone di età non inferiore a 14 anni;
 - c) qualora locati da strutture balneari, i suddetti natanti devono essere utilizzati durante il relativo orario di apertura;
 - d) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale con un numero progressivo (esempio. XXXX/01, XXXX/02);
 - e) il locatore, qualora non sia munito di brevetto di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tale requisito;
 - f) il locatore deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio e, comunque, in grado di prestare soccorso entro i limiti dei natanti locati, dotata di salvagente anulare con almeno 25 mt di sagola galleggiante, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo per far fronte a interventi di emergenza che dovessero interessare natanti locati. Detta unità non è obbligatoria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare, in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio che, a giudizio del locatore stesso, potrebbe essere utilizzato per l'assistenza dei piccoli natanti. Può essere comunque utilizzata a tal fine, in aggiunta e non in sostituzione del mezzo nautico di soccorso a remi appena citato, anche un'unità conforme ai requisiti indicati al punto 8 del precedente articolo, dotata di motore.

- g) Il locatore è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati, nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che, in ogni caso, all'inizio dell'attività di locazione dovranno essere favorevoli. Rientra, comunque nel prudente apprezzamento del locatore la valutazione relativa alla possibilità di rendere disponibile il natante in funzione di fattori oggettivi che possano corroborare la sua scelta (previsione di peggioramento delle condizioni meteo marine, titoli posseduti dal conduttore cui affidare i natanti, etc.).
2. I natanti da diporto di cui al presente articolo non possono allontanarsi oltre i 500 metri dalla costa. Per navigare oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza in ragione della navigazione effettuata.
 3. Le ditte/concessionari di strutture balneari che svolgono le attività di locazione/noleggio di piccoli natanti da spiaggia devono tenere un registro semplificato (**Allegato 8**), che deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte prima della consegna del natante. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo.
 4. I soggetti di cui al precedente comma, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. I medesimi soggetti devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

CAPO IV

SCUOLE DI VELA E DI TAVOLE A VELA

Articolo 13 - Scuole di vela – Scuole di tavole a vela

1. Per **scuola di vela** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela.
2. Per **scuole di tavole a vela** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e similari.
3. Per lo svolgimento delle suddette attività, le scuole dovranno essere:
 - a) società, circoli sportivi, associazioni o imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto e affiliate alle rispettive Federazioni nazionali;
 - b) munite di ogni autorizzazione, licenza, nulla-osta, etc. prevista dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
4. L'uso dei natanti da parte delle scuole di cui al presente Capo è subordinato alle vigenti norme in materia di navigazione da diporto.
5. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli;
 - b) con l'ausilio di una imbarcazione ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a prestare assistenza;
 - c) per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione per raggiungere la zona di addestramento deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
6. Tutte le persone a bordo dei natanti e delle tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO V

DISCIPLINA PER L'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE MOTO D'ACQUA E SIMILARI - JETLEV FLYER, FLYBOARD, E-BIKE E SIMILARI

Articolo 14 - Requisiti per la condotta

In base a quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 171/2005 "Codice della nautica da diporto", per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.

Articolo 15 - Limiti e divieti di navigazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella inerente i limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Ortona, che comprende anche il Circondario Marittimo di Vasto, alle unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti simili è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti stessi. L'attraversamento è, tuttavia, consentito per l'arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette, perpendicolari alla costa e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare estiva entro 500 metri dalla costa, durante il restante periodo dell'anno entro 300 metri dalla costa. Le zone di mare consentite devono essere raggiunte attraverso i corridoi di lancio e con velocità non superiore a 3 nodi, e comunque idonea al buon governo dell'unità;
 - d) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - e) entro un miglio nautico (1.852 metri) dalla costa, salvi i casi di manifestazioni organizzate e regolamentate all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e da navi militari anche quando siano alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) ad una distanza superiore ad un miglio dal mezzo nautico di base, qualora l'acquascooter operi come battello di servizio/tender.
2. È vietato, altresì, condurre la moto d'acqua:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 16 - Limiti di velocità

Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Ortona, le unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti simili dovranno osservare i seguenti limiti di velocità:

- a) massimo 3 (tre) nodi per la navigazione all'interno dei corridoi di lancio;
- c) massimo 3 (tre) nodi per l'ingresso/uscita dai porti, qualora sia indispensabile l'ingresso per motivi connessi con la sicurezza della navigazione o la salvaguardia della vita umana in mare. Durante tale manovra, in ragione delle maggiori capacità evolutive, tali mezzi nautici devono mantenere la dritta navigando a velocità di sicurezza, e devono dare obbligatoriamente la precedenza a tutte le altre unità in transito;
- d) massimo 10 (dieci) nodi per navigare nel tratto di mare autorizzato lungo il litorale di giurisdizione.

Articolo 17 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza.

1. I conduttori di acquascooter e unità simili e le persone a bordo devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio individuale omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
2. Le suddette unità dovranno, inoltre, essere equipaggiate con le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - a) una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
 - b) pompa o altro mezzo di esaurimento;
 - c) n. 1 estintore tipo 13 B.
3. I mezzi nautici in questione devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. In aggiunta a tali dispositivi, le ditte che effettuano la locazione delle moto d'acqua dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare in caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione, o comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in genere.
5. Il numero delle persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Articolo 18 - Partenza, atterraggio e conduzione

1. Durante la stagione balneare estiva, la partenza e l'atterraggio degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire dai porti, osservando le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1 lett. a), ovvero solo attraverso corridoi di lancio, all'uopo predisposti dai concessionari autorizzati.
2. La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.
4. Durante la navigazione, il conduttore degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso evitando, altresì, di assumere posizioni di guida non corrette.

Articolo 19 - Sosta e deposito

Fatte salve le disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo o dai Comuni rivieraschi in ordine all'utilizzo del pubblico demanio marittimo, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:

- a) depositare acquascooter/moto d'acqua e simili, nel corso della stagione balneare estiva sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate mediante apposita autorizzazione/concessione degli Enti competenti;

- b) durante la stagione balneare estiva, effettuare l'alaggio/varo al di fuori degli appositi scivoli esistenti presso porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto;
- c) tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, dentro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- d) eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti; e) trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, etc.).

Articolo 20 - Richiamo alla normativa federale

Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni di sicurezza supplementari (ad es. casco protettivo) potranno essere adottate o suggerite precauzioni ed indicazioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

Articolo 21 - Acquascooter subacquei

1. Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling.
2. L'utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteo marine favorevoli, entro 1 miglio dalla costa ovvero anche a distanza maggiore purché in un raggio di 50 metri da un'unità appoggio debitamente segnalata;
 - b) il conduttore deve aver compiuto i 16 anni di età ferma restando l'eventuale diversa indicazione fornita dal costruttore limitatamente all'età idonea all'utilizzo;
 - c) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri;
 - d) è fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura.
3. Durante l'arco dell'intero anno solare, a similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:
 - a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari di qualsiasi nazionalità anche ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi;
 - d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee, ovvero a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura.
 - e) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - f) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - g) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario;
 - h) nella fascia di mare riservata alla balneazione così come definita dall'Ordinanza di Sicurezza balneare in vigore.
4. Per raggiungere la zona nella quale poter utilizzare il mezzo in parola, l'operatore potrà utilizzare un'unità d'appoggio ovvero, qualora la partenza avvenga dalla riva, potrà transitare nella fascia riservata alla balneazione, in area sgombra da bagnanti, alla minima velocità consentita (massimo 2 nodi) ed in modo quanto più perpendicolare alla costa.

Articolo 22 - JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili

1. Requisiti
 - a) L'età minima per l'utilizzo è 18 anni;
 - b) possesso della patente nautica in corso di validità, fatto salvo il caso in cui a bordo della moto d'acqua o del mezzo nautico d'appoggio vi sia un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

2. Limiti di utilizzo e divieti di navigazione

- a) l'utilizzo dei dispositivi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate;
- b) l'attività deve essere svolta in area sgombera da altre attività di superficie e subacquee, ad una distanza dalla costa di almeno 300 metri, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- c) durante la stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
- d) al di fuori della stagione balneare estiva, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
- e) in ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
- f) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa o un miglio dall'unità madre, nel caso in cui sia asservito ad un'unità da diporto;
- g) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza inferiore a 500 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda, a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- h) è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature (200 metri dal Porto di Vasto e 100 metri dagli approdi turistici), attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
- i) le unità in transito nel tratto di mare in cui opera un JetLev Flyer o un Flyboard dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza senza interferire con i predetti mezzi;
- j) è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- k) è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

Articolo 23 – E-bike acquatiche e dispositivi assimilabili

1. Requisiti per la condotta: l'età minima per l'utilizzo è 16 anni.

2. Limiti di utilizzo e divieti di navigazione:

- a) l'utilizzo dei dispositivi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, ed in particolare, come previsto dalla Circolare 26676 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con condizioni di mare fino al valore di forza 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
- b) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature nella fascia di mare riservata alla balneazione e ad una distanza superiore a 1.000 metri dalla costa;
- c) durante la stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;

d) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda, a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;

e) è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature (200 metri dal Porto di Vasto e 100 metri dagli approdi turistici), attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

f) le unità in transito nel tratto di mare in cui naviga una e-bike acquatiche dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza senza interferire con i predetti mezzi;

g) è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;

h) è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;

i) è fatto obbligo di attivare una copertura assicurativa per danni a persone o cose.

CAPO VI

DISCIPLINA PER L'IMPIEGO E LA CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLA A VELA – WINDSURF E SIMILARI

Articolo 24 – Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla propria Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Ortona, alle tavole a vela (windsurf) e mezzi similari è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- c) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità che ne sconsiglino l'utilizzo anche in considerazione della manovra di rientro verso terra;
- d) durante la stagione balneare estiva entro 300 metri dalla costa;
- e) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 25 - Corridoi di lancio

1. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle tavole a vela e mezzi similari per raggiungere la zona di mare in cui è possibile effettuare l'attività, è consentita solo ed esclusivamente a mezzo di appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotte perpendicolari alla costa con vela abbassata in specchi acquei caratterizzati da assenza di bagnanti;
2. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio.

Articolo 26 - Requisiti per la condotta

1. Per la condotta delle tavole a vela è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Tale limite è ridotto ad anni otto nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai rispettivi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
2. In ogni caso, si intendono fatte salve le disposizioni relative a responsabilità eventualmente coinvolgenti soggetti che non hanno compiuto la maggiore età. Dette scuole devono, in ogni caso, utilizzare per la partenza e l'atterraggio dei mezzi esclusivamente corridoi di lancio autorizzati.

Articolo 27 - Dotazioni di sicurezza

1. Il conduttore delle tavole a vela e unità simili deve indossare permanentemente un dispositivo individuale di tipo approvato o idonea muta di salvataggio atti a garantirne il galleggiamento, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona, salvo eventuale differente omologazione/certificazione della stessa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.
2. Le persone che svolgono tale attività, ovvero le persone fisiche/giuridiche che effettuano attività di locazione/scuola, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 28 - Sosta e deposito

All'interno dei corridoi di lancio sono vietati la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità, nonché il deposito di attrezzatura dedicata agli sport acquatici. I tratti di arenile antistanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere temporaneamente occupati, esclusivamente nelle ore diurne, dall'attrezzatura sportiva necessaria all'uso privato e solo per il tempo indispensabile a preparazione, uso e disarmo della stessa.

CAPO VII

DISCIPLINA PER L'IMPIEGO E LA CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE CON AQUILONE – KITESURF E SIMILARI

Articolo 29 – Kite Zone

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela dell'incolumità sia degli sportivi praticanti Kitesurf, sia dei bagnanti, lungo la fascia costiera ricadente nel Circondario Marittimo di Vasto, durante la stagione balneare, è vietato approcciarsi all'attività di kitesurf al di fuori delle aree demaniali marittime a ciò specificatamente dedicate (per concessione/determina/autorizzazione dell'organo competente) denominate “*Kite Zone*”, articolate in una zona a terra ed in una zona a mare.
2. Nella *Kite Zone* è vietato l'accesso ai bagnanti ed agli estranei all'attività sportiva oggetto del presente Capo.
3. La zona a terra deve essere di ampiezza minima 40 mt. ovvero di ampiezza corrispondente alla base del corridoio di lancio.
4. La zona a mare, estesa per almeno 200 mt. dalla costa e avente la base in corrispondenza della zona a terra, è costituita da un corridoio di lancio avente ampiezza, alla base, di almeno 40 mt. e, al largo, di almeno 80 mt.; all'interno di quest'area è vietata qualsiasi attività che esuli quella di Kitesurf.
5. La delimitazione del corridoio di lancio deve essere eseguita mediante il posizionamento di gavitelli di colore arancione con diametro minimo di cm. 50; gli ultimi 2 gavitelli lato mare avranno dimensione maggiore al fine di individuarne l'ingresso e dovranno riportare la dicitura “**ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF**” “**WARNING – KITE ZONE ONLY**”;
6. Detti gavitelli, posti ad una distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro, saranno coronati lato mare da un gavitello di maggiori dimensioni a segnalare l'inizio della zona. Considerata la peculiarità di esecuzione dello sport in questione si prescrive che i gavitelli non siano uniti fra loro da cavi tarozzati, ma che solo i relativi corpi morti siano collegati fra loro sul fondo mediante cima non galleggiante o catenaria.
7. Al di fuori del corridoio di lancio, superata la fascia di 300 metri dalla costa, nessuna precedenza particolare è accordata ai praticanti l'attività sportiva di kitesurf, risultando ordinariamente vigenti le regole di precedenza stabilite dalla normativa nazionale ed internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare.
8. L'utilizzo di detti corridoi di lancio è consentito esclusivamente ai kitesurf ed ai natanti di assistenza agli stessi.
9. In partenza, i kites potranno svolgere le operazioni per distendere le linee ed attaccarle all'ala; al rientro, i kites potranno avvolgere le linee alla barra. In tale area, delimitata da apposita segnaletica, è vietato far volare l'ala, fatto salvo il caso in cui il kiter si stia preparando al lancio, posizionandola allo zenit.
10. Ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela della pubblica incolumità, il concessionario/Comune costiero che intende dedicare un'area all'attività di kitesurf deve:
 - a) curare il posizionamento ed il perfetto mantenimento delle boe delimitanti il corridoio di lancio;
 - b) curare il posizionamento ed il perfetto mantenimento di un idoneo numero di cartelli – di materiale resistente alle intemperie – riportanti almeno in italiano ed in inglese la seguente dicitura: “**ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF**”;
 - c) esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza;
 - d) informare immediatamente l'Autorità Marittima del verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia a terra sia a mare.

Articolo 30 - Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Ortona, alle tavole con aquilone (kitesurf) è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Vasto;
- b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Vasto;
- c) senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e dell'ingombro dell'aquilone;
- d) durante la stagione balneare estiva entro 300 metri dalla costa, limite sia per la tavola e sia per l'aquilone in trazione;
- e) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- f) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine non consigliate per l'attività in parola e di visibilità sfavorevoli, in considerazione anche delle manovre necessarie da attuare per il rientro a terra;
- g) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
- h) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- i) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- j) in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- k) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 31 - Impiego tecnico delle tavole con aquilone – kitesurf

1. L'uso delle tavole con aquilone, (kitesurf), è vietato ai minori di anni 16.
2. Prima di utilizzare il kitesurf è necessario:
 - a) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza;
3. Per l'utilizzo delle tavole con aquilone è obbligatorio:
 - a) indossare un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante - l'uso del casco è consigliato);
 - b) agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra il kitesurf ed il pilota;
 - c) collegare le cime (cc.dd. linee) solo quando si è prossimi al decollo, ed assicurarsi che siano scollegate dopo l'atterraggio.
4. È vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.
5. È vietato, inoltre, utilizzare i kitesurf non dotati di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento della medesima, mantenendola comunque vincolata alla persona.
6. Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra invece la ritenuta di sicurezza, vincolata alla persona, deve avere una lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.
7. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

Articolo 32 - Disciplina del corridoio di lancio

1. Nel corridoio di lancio di cui al precedente articolo 29 sono vietati la balneazione, la pesca, il transito e l'ancoraggio di unità a motore o a vela a meno di quelle destinate al soccorso o all'assistenza di tale tipo di attività. È vietato altresì l'ormeggio di qualunque unità ai gavitelli di delimitazione.
2. L'ingresso, il transito e l'uscita dal corridoio dovranno essere effettuati senza compiere evoluzioni.
3. Nel corridoio di lancio la precedenza è riservata ai kites in rientro dal mare, in avvicinamento verso la riva.
4. Nelle fasi di rientro, inoltre, si dovrà sempre abbattere l'ala ad una distanza dalla riva utile a far sì che questa cada in acqua, prima della linea di bassa marea. In caso di uscita dalla zona per caduta, errore o scarroccio, il kiter dovrà abbattere l'ala ed uscire senza indugio dall'area riservata alla balneazione senza creare intralcio o pericolo ai bagnanti.

Articolo 33 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, la pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle norme generali dell'ordinanza di sicurezza balneare. I limiti previsti dagli articoli precedenti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO VIII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODYSURF E SIMILARI)

Articolo 34 - Requisiti per la condotta

1. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi.
2. Rimangono ferme le disposizioni di legge riguardanti le responsabilità relative ai minori di anni diciotto.

Articolo 35 - Limiti e divieti di navigazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Ortona, ai surf, bodyboard e similari è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Vasto, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare estiva all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione;
 - d) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli in ragione dell'attività svolta;
 - e) a distanze dalla costa superiori a 1 miglio (mt. 1852) qualora in attività ricreativa in presenza di onda che ne giustifichi l'utilizzo a tale distanza, salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
2. I limiti/divieti di navigazione di cui al precedente punto decadono all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione demaniale marittima per l'uso esclusivo delle attività sportive in questione. Tali aree devono essere opportunamente delimitate ed indicate in maniera facilmente riconoscibile attraverso boe e cartellonistica dalle quali risulti chiaramente che all'interno delle aree in parola è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni attività nautica balneare diversa da quella in oggetto.

CAPO IX

DISCIPLINA PER L'IMPIEGO DI TAVOLE A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE) O SIMILARI.

Articolo 36 - Limitazioni e divieti

1. L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate.
3. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Vasto, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - d) a distanze dalla costa superiori a 1 miglio (mt. 1852);
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - f) a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 37 - Requisiti per la condotta

1. L'età minima per le tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori.
2. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008, ovverosia un salvagente anulare con cima di lunghezza pari a 25 metri e una cintura di salvataggio per ciascuna delle persone trasportate.
3. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.
4. Il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo.
5. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 38 - Partenza e atterraggio

1. La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti.
2. La partenza e l'atterraggio può avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché vengano rispettate le norme del presente Capo e la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.

Articolo 39 - Regole per prevenire gli abbordi in mare

Il SUP, in quanto mezzo idoneo per essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72, e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale regolamento.

CAPO X

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Articolo 40 – Rinvio

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si fa espresso rinvio.

Articolo 41 - Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Ortona, alle unità impiegate nell'esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Vasto, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
- c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- d) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- f) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- g) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 42 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) lo sciatore dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo allo sciatore di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- j) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) le persone che svolgono tale attività, anche a fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti

- dall'esercizio di tali attività;
- m) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
 - n) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla costa.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 43 - Tipologia di esercizio

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
 - a) per conto proprio/privato;
 - b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
 - c) mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.
2. L'esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.
3. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature per lo slalom, etc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli Enti competenti, previo parere di questa Autorità Marittima.
4. In ogni caso, tali impianti non possono essere ubicati lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli e, in ogni caso, senza il parere vincolante di questa Autorità Marittima.

CAPO XI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE

Articolo 44 – Rinvio

1. La disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia.
2. La predetta attività è sottoposta anche alle norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Articolo 45 - Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Ortona, alle unità impiegate nell'esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Vasto e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
- c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Vasto;
- e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 46 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo.
- b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) la persona trainata deve aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Deve essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
- f) ciascuna unità può trainare soltanto un paracadute massimo biposto e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
- h) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
- i) l'unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- j) l'unità trainante deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello, il quale dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- k) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai

essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;

- l) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo sportivo - paracadute) trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri;
- m) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
- n) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire la persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
- o) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- p) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- q) il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge;
- r) il paracadute non deve superare la quota di 120 piedi (feet) pari a 36,6 metri;
- s) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
- t) quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuare l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 47 - Tipologia di esercizio

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:
 - a) per conto proprio/privato;
 - b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
 - c) mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.
2. L'esercizio dell'attività effettuata da parte delle scuole comporta anche l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
 - b) utilizzo di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;
 - c) utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante, rilasciato da Ente o associazione riconosciuta.
3. L'esercizio del paracadutismo ascensionale per conto terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.
4. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti fissi (trampolini, piattaforme, etc.) devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli Enti competenti, previo parere di questa Autorità Marittima.
5. In ogni caso, tali impianti non possono essere realizzati lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli e, comunque, senza il parere vincolante di questa Autorità Marittima.

CAPO XII

DISCIPLINA PER IL RIMORCHIO DI GALLEGGIANTI (DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI)

Articolo 48 – Rinvio

1. All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari si applica la disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile.
2. Per l'esercizio di tale attività per scopi diversi da quello privato, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainata deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 49 - Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Ortona, alle unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Vasto e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Vasto;
- c) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
- d) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 50 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

L'esercizio del rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) la persona trainata dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, dotate di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare), nonché dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo dagli Enti notificati;
- f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un galleggiante e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso

- di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) i passeggeri del natante rimorchiato devono imbarcare sulla battigia;
 - i) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 20 metri;
 - j) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni totali del complesso trainato (cavo/galleggiante);
 - k) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi trasportati/trainati;
 - l) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter travolgere persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
 - m) le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
 - n) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
 - o) la partenza ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla costa;
 - p) in presenza di altre unità, la navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibile, evitando di creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra e, comunque, rispettando le norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

TITOLO III

ATTIVITA' SUBACQUEE

CAPO XIII

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA

Articolo 51 - Applicazione

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti, in quanto strettamente attinenti al profilo della sicurezza, si applicano, per quanto possibile, anche alle associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 52 - Requisiti per lo svolgimento delle attività subacquee

1. Le organizzazioni didattiche/associazioni ed i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono fornire nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto servizi di immersione organizzate e guidate a scopo turistico-sportivo utilizzando come unità appoggio un natante da diporto, devono essere nei registri tenuti presso la Camera di commercio territorialmente competente (se previsto), nonché munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente connessi all'attività in parola. Le prescrizioni contenute nel presente comma non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche ovvero alle associazioni senza scopo di lucro.
2. Al fine di esercitare la suddetta attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto, le società/ditte in questione devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto apposita comunicazione in doppia copia, come da modello in **Allegato 5**.
3. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, eventualmente sempre aggiornabile:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cd. autocertificazione), relativa all'iscrizione presso la Camera di commercio territorialmente competente, con l'indicazione delle attività subacquee esercitate;
 - b) i sodalizi sportivi (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro) dovranno dimostrare di essere registrate nel registro del CONI, attraverso le sue federazioni o tramite l'affiliazione ad un ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni stesso;
 - c) copia dello statuto in vigore per i sodalizi sportivi (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro);
 - d) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiamata;
 - e) elenco delle unità utilizzate per l'attività subacquea, con indicazione delle loro caratteristiche principali (tipo, costruttore, potenza motore e fotografia anche in formato digitale del natante);
 - f) indicazione della sede operativa dell'attività. Qualora il luogo non sia ubicato all'interno di un porto/approdo, dovrà essere precisato se in loco è installato un corridoio di lancio secondo i dettami contenuti nell'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore;
 - g) generalità complete dei comandanti/conducenti delle unità da diporto. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica, con padronanza dell'unità navale e dei luoghi, anche per quanto attiene alla capacità di prevedere la mutevolezza delle condizioni meteo marine;
 - h) copia della polizza di assicurazione, intestata alla ditta/società ovvero ai sodalizi sportivi e soggetti giuridici senza scopo di lucro, in corso di validità per ogni singolo natante, a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
 - i) copia dell'eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
 - j) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza.
4. Per l'esercizio di tale attività, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, il quale, verificati i requisiti, apporrà un visto sulla comunicazione cui ai precedenti commi, restituendone una copia all'interessato, che dovrà essere tenuta a bordo dell'unità ed esibita in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

5. La predetta comunicazione non ha scadenza ma le imprese sono tenute a comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo ogni intervenuta modifica/integrazione o la cessazione dell'attività entro 15 gg. dal suo verificarsi.
6. L'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto è, comunque, subordinato all'acquisizione degli eventuali idonei titoli concessori/autorizzativi (ad esempio iscrizione ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione) rilasciati dagli Enti competenti.

Articolo 53 - Immersioni individuali a scopo turistico-sportivo e attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico

1. Le immersioni individuali a scopo turistico-sportivo, come sopra definite, non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza applicabili a tali immersioni e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate.
2. Ferme restando le disposizioni in merito alla disciplina dell'attività scientifica in mare ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, le attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico, come sopra definite, in generale non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate; in via d'eccezione, possono essere autorizzate attività di questo tipo di carattere professionale anche in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, previo, in tal caso, l'esito positivo dello specifico procedimento amministrativo appresso delineato.

Articolo 54 - Zone di mare vietate alle immersioni subacquee

1. In generale, l'esercizio di tutte le attività subacquee è vietato, durante l'arco dell'intero anno solare:
 - a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - b) distanza inferiore a 500 metri dalle navi militari e mercantili di qualsiasi nazionalità anche ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ovvero per ancoraggi;
 - d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee ovvero a metri 500 dall'imboccatura;
 - e) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - g) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - h) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario.
2. Per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo scientifico ovvero video-fotografico documentaristico a livello professionale o, comunque, in zone e tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, l'interessato deve presentare specifica istanza indicando:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) il numero dei partecipanti all'immersione ed i relativi brevetti posseduti;
 - c) i nominativi delle guide subacquee eventualmente coinvolte;
 - d) gli elementi identificativi di eventuali unità navali utilizzate in appoggio;
 - e) i mezzi di comunicazione (radio/cellulare) a disposizione durante l'immersione;
 - f) una breve illustrazione delle finalità dell'immersione e delle modalità tecniche con cui la stessa si svolgerà.
3. L'Ufficio, esperita la necessaria istruttoria, adotta specifico provvedimento autorizzatorio ed emana, se ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, specifica Ordinanza di polizia marittima.

Articolo 55 - Norme generali di comportamento del subacqueo

In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento - salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo quanto previsto per la pesca subacquea - chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;

- c) non ancorare su fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
- e) segnalare all'Autorità Marittima eventuale presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 56 - Segnalazione dei subacquei in immersione

1. Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando opera con autorespiratore e/o si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
2. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati; in particolare:
 - **nelle immersioni diurne:** galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo deve essere dotato di almeno un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
 - **nelle immersioni notturne:** in superficie: una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare al galleggiante; sott'acqua: ogni subacqueo in immersione deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria).
2. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dal galleggiante portante la bandiera di segnalazione; qualora un subacqueo, o gruppo di subacquei, operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
3. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza munito di idoneo mezzo di comunicazione per chiamare soccorso da utilizzare in caso di necessità. Qualora l'immersione sia organizzata ovvero guidata ovvero didattica, il personale a bordo dovrà rispettare i requisiti previsti per le "persone in grado di fornire assistenza" come definite all'articolo 3 "definizioni".
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche a chi pratica lo snorkeling al di fuori delle acque riservate alla balneazione. Anche in questo caso, le attività di snorkeling organizzate, guidate o didattiche, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel comma precedente.

Articolo 57 - Disciplina della pesca subacquea non professionale – richiami normativi

1. La pesca subacquea non professionale è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche, nonché dall'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 9 Gennaio 2012, n. 4 e dal D.M. n. 249 del 01.06.1987 che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati. Trova inoltre applicazione in materia di segnalazione, come indicato al precedente art. 51, l'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146.
2. La pesca subacquea non professionale, in questo Circondario Marittimo, è soggetta altresì alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:
 - a) durante la stagione balneare estiva, è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge, in presenza di bagnanti, ad una distanza inferiore a 500 metri dalla riva;
 - b) in caso di scogliere/coste a picco sul mare, in presenza anche solo di un singolo bagnante, durante la stagione balneare estiva la pesca subacquea non professionale è vietata a distanza inferiore a metri 100 dalla costa;
 - c) è fatto divieto di attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

Articolo 58 - Esercizio di attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Vasto le attività consistenti nel fornire servizi di addestramento subacqueo, di immersioni organizzate, di immersioni guidate, di snorkeling guidato, del solo supporto tecnico/logistico di superficie alle immersioni sono subordinate all'osservanza,

da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti/prescrizioni di cui ai successivi articoli.

2. Il mero noleggio di attrezzature subacquee rimane disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali e di prestazione di servizi, con le discendenti e correlate responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 59 - Norme per le immersioni didattiche e gli istruttori

1. L'istruttore nelle immersioni didattiche, deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni istruttore non può seguire simultaneamente nell'immersione un numero di allievi subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate. In ogni caso, qualora operi per la formazione di subacquei ricreativi non autonomi, come da definizione in articolo 3, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza (guida subacquea) e gli allievi non può eccedere quello di 1:4 (in assenza di guida subacquea il rapporto 1:4 vale anche fra istruttore e allievi); qualora operi in ore notturne o con scarsa visibilità, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza e gli allievi ovvero fra istruttore e allievi non può eccedere quello di 1:2.
2. Durante le immersioni didattiche, nel luogo di partenza, deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica o comunque una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Le suddette immersioni dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.
3. Prima dell'inizio di ogni immersione didattica e/o notturna, dovrà essere presentata a questo Ufficio Circondariale Marittimo apposita comunicazione secondo il modello in **Allegato 6**, con almeno 48 di anticipo rispetto alla suddetta immersione.

Articolo 60 - Norme per i centri di immersione

1. Nel caso di centri di immersione che forniscano servizio di guida nelle immersioni a scopo ricreativo, ogni guida, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta, può condurre sott'acqua, ciascuna, al massimo 6 subacquei, in ogni condizione.
2. Devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati e, in caso di brevetti diversi, il limite è quello rappresentato dal brevetto minore.

Articolo 61 - Mezzo nautico d'appoggio – Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Il/i subacqueo/i in immersione, sia essa organizzata, guidata o didattica, deve essere sempre accompagnato da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione.
2. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico dell'unità (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all' allegato 5, seguito dalla lettera "S") devono essere apposti in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui sia utilizzata, quale unità appoggio, un'unità iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità marittima. Per le associazioni sportive dilettantistiche ovvero le associazioni senza scopo di lucro, l'identificativo potrà essere riportato su supposto amovibile e posizionato in luogo ben visibile nel corso delle immersioni.
3. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per le immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli sportivi
 - a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dal D.M. 01.10.2015, e una

- maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
4. I mezzi nautici suddetti devono inoltre avere a bordo:
 - a) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali e Presidi Sanitari);
 - c) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
 5. Le unità nautiche di appoggio, durante attività di immersione notturna a scopo turistico - sportivo, devono tenere accesi i fanali prescritti dalla vigente normativa in materia (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare – COLREG 1972). Il presente comma si applica anche in caso di immersioni individuali, come sopra definite, qualora svolte con l'appoggio di un mezzo nautico.
 6. All'interno delle aree protette, gli operatori del turismo subacqueo, per la loro attività, possono impiegare esclusivamente unità nautiche del tipo e della potenza prescritti dal regolamento che disciplina le attività ivi consentite.
 7. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.
 8. Durante l'immersione organizzata, guidata o didattica, è richiesta la presenza a bordo di una persona in grado di fornire assistenza come da definizione di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza. Tale persona, può essere o meno un istruttore o una guida, ma – in tal caso – non può immergersi quale “accompagnatore” in acqua dei subacquei immersi se prima non viene sostituita a bordo dell'unità da altra persona idonea, come sopra specificato.
 9. Il presente articolo si applica integralmente anche nel caso in cui il fornitore del servizio eroghi unicamente il servizio di supporto tecnico/logistico di superficie per l'effettuazione di immersioni.

Articolo 62 - Immersioni senza supporto di mezzo nautico

Durante le immersioni organizzate, guidate e didattiche, presso il luogo di partenza a terra, che dovrà essere sempre presidiato da personale abilitato al primo soccorso e dal quale i subacquei non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:

- a) una bombola da almeno 10 litri ogni cinque subacquei, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
- b) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella D dell'allegato 1 al decreto del Ministero della Salute del 01.10.2015 ed una maschera di insufflazione;
- c) un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
- d) tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici).

Articolo 63 - Obblighi connessi alla sicurezza delle immersioni

1. I fornitori di servizi connessi alle attività subacquee, siano essi organizzazioni didattiche, centri di immersione, istruttori o guide subacquee, sia il servizio erogato a titolo oneroso o gratuito, dovranno stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti alle persone (ivi compresi gli istruttori, guide, staff) dalla partecipazione alle attività svolte.
2. Tale assicurazione è aggiuntiva e non sostitutiva di quella prescritta dalle disposizioni sulla circolazione dei natanti, necessaria per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi nautici impiegati a supporto delle immersioni.
3. Le attrezzature di proprietà, o comunque utilizzate dal fornitore del servizio per essere messe a disposizione a favore dei clienti/associati/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.
4. Per ogni sito di immersione, il fornitore del servizio, sia esso una organizzazione didattica, un centro di immersione, un istruttore o una guida subacquea, deve eseguire una preventiva “valutazione del rischio” che comprenda e consideri almeno i seguenti presupposti:
 - a) maree e correnti;
 - b) natura e profondità del fondale e presenza di eventuali ostacoli (condotte, cavidotti, relitti, ecc.);
 - c) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);

- d) metodi di entrata ed uscita dall'acqua (anche in rapporto alle caratteristiche del mezzo nautico di appoggio, se previsto);
 - e) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
 - f) livello di preparazione necessaria ai partecipanti per affrontare l'immersione.
5. Il fornitore del servizio deve assicurarsi che la dimensione del gruppo e la capacità dei componenti della squadra d'immersione a sua disposizione siano appropriati per permettere che tutte le attività subacquee vengano effettuate in sicurezza.
 6. Nel caso di immersioni notturne, è fatto obbligo al fornitore del servizio di presentare apposita comunicazione preventiva a questo Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto secondo il modello in **Allegato 6**, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla suddetta immersione.

Articolo 64 - Comunicazioni al partecipante all'immersione

Nel caso di immersioni a scopo didattico o organizzate o guidate, prima dell'inizio dell'immersione il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni relative all'immersione da effettuare; in particolare:

- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
- b) itinerario che si seguirà in acqua;
- c) condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
- d) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
- e) organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
- f) i metodi e le tecniche più opportune per immergersi e uscire dall'acqua;
- g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
- h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
- i) ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Articolo 65 - Obblighi di registrazione

1. Per ciascuna unità nautica impiegata quale mezzo d'appoggio per immersioni didattiche, organizzate o guidate, deve essere tenuta a bordo, oltre che regolarmente e sistematicamente compilata, una Scheda Riassuntiva dell'immersione subacquea contenente:
 - a) gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività;
 - b) numero, età e nominativi dei partecipanti a ciascuna singola immersione;
 - c) l'indicazione dei brevetti da loro posseduti;
 - d) i nominativi dello o degli istruttori e/o guide dell'immersione;
 - e) la zona di impiego;
 - f) l'orario di inizio e fine dell'attività (quanto meno approssimativi ove possibile);
 - g) nominativo del conduttore ed estremi della sua patente nautica.
2. La compilazione della suddetta scheda deve essere operata prima della partenza dalla base nautica per il viaggio di trasferimento verso il luogo di immersione prescelto. La raccolta delle schede, che nel suo frontespizio deve contenere gli estremi di iscrizione in albi o registri, previsti dalle normative vigenti nazionali/regionali, dell'organizzazione didattica, del centro d'immersione, degli istruttori e delle guide subacquee nonché il tipo di brevetto posseduto dalle guide/istruttori, deve essere messa a disposizione degli Organi di polizia ogni qualvolta venisse richiesta o fosse necessario in casi di emergenza.
3. Per le immersioni da terra senza il supporto di mezzo nautico, la registrazione dei dati di cui al presente articolo dovrà avvenire con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 con l'eccezione dei dati di cui alle lettere a) e g) del punto 1.

CAPO XIV

DISCIPLINA DELLO SNORKELING TRAINATO

Articolo 66 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. L'attività dello Snorkeling trainato è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.
2. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica. Deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
4. Il natante trainante deve essere munito oltre alle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e nell'allegato V del D.M. 146/2008 e indipendentemente dalla distanza dalla costa, deve essere dotata dei seguenti dispositivi:
 - a) idoneo sistema di aggancio e rimorchio (un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza);
 - b) un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino);
 - c) un dispositivo per l'inversione di marcia e la messa in "folle" del motore;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 01.10.2015 del Ministero della Salute;
 - e) una gaffa;
 - f) un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
 - g) un apparato VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
6. la propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
6. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed la persona trainata non deve essere mai inferiore a 10 (dieci) metri né superiore a 30 (trenta) metri durante le fasi di esercizio.
8. Sull'unità trainante, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
9. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'articolo 130 del D.P.R. 1639/1968.
10. Ogni unità trainante può trainare un praticante lo snorkeling per volta.
11. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti;
12. Al di fuori della stagione balneare estiva, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
13. È fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
14. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento

ai dispositivi individuali di protezione.

15. I fornitori di servizi connessi all'attività dovranno stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dalla partecipazione alle attività svolte delle persone partecipanti.
16. Tale assicurazione è aggiuntiva e non sostitutiva di quella prescritta dalle disposizioni sulla circolazione dei natanti, necessaria per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi nautici impiegati a supporto dell'attività.

Articolo 67 - Limiti e divieti di navigazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Ortona, alle unità impiegate nell'esercizio dello snorkeling trainato è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Vasto, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 300 metri dalle spiagge e superiore a 500 metri dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - f) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - g) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
2. È altresì vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato;
 - c) impiegare moto d'acqua per esercitare l'attività di cui al presente Capitolo.
3. Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
5. In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

TITOLO IV

ALLEGATI

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

SCIA - COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER FINI RICREATIVI E PER GLI USI TURISTICI LOCALI

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____ tel. _____ Mail (facoltativa) _____ Pec (obbligatoria) _____ in qualità di rappresentate legale/procuratore della Società/Ditta _____ con sede legale a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____, iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di _____ n. REA _____, con la presente comunica l'inizio prosiegua dell'attività di:

Locazione Noleggio

di unità da diporto, con numero _____ natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali i quali sono posizionati presso l'area demaniale in concessione/lo specchio acqueo in concessione _____ e, pertanto,

DICHIARA

- ogni unità fornita in locazione/noleggio è coperta da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;
- ogni singolo natante, sotto elencato, è individuato con numero progressivo;
- ad ogni conducente di unità locata saranno consegnate le istruzioni utili ad un corretto impiego dell'unità e saranno fornite tutte le opportune informazioni per una corretta navigazione nell'ambito del Circondario marittimo;
- nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee le unità saranno affidate/condotte solo a persona maggiorenne ed in possesso della patente nautica di categoria A o superiore;
- l'unità dedicata al salvataggio è quella espressamente indicata nell'Allegato 4;
- il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare entro 15 giorni eventuale variazione/integrazione a quanto dichiarato all'Autorità Marittima, nonché la cessazione dell'attività di locazione/noleggio per fini ricreativi e per usi turistici locali.
- l'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità in sede civile, amministrativa e penale, per eventuali danni cagionati a soggetti terzi e/o persone o cose trasportate, ivi compresi i passeggeri, che si dovessero verificare nel corso della predetta attività.

ELENCO UNITA'

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,

potenza max motore ____ / ____ CV/Kw, max persone trasportabili ____, scadenza assicurazione ____.
N° 1 ____, tipo 2 _____ lunghezza (m) ____, larghezza (m) ____, colore _____,

potenza max motore ____ / ____ CV/Kw, max persone trasportabili ____, scadenza assicurazione ____.
N° 1 ____, tipo 2 _____ lunghezza (m) ____, larghezza (m) ____, colore _____,

potenza max motore ____ / ____ CV/Kw, max persone trasportabili ____, scadenza assicurazione ____.
N° 1 ____, tipo 2 _____ lunghezza (m) ____, larghezza (m) ____, colore _____,

potenza max motore ____ / ____ CV/Kw, max persone trasportabili ____, scadenza assicurazione ____.
N° 1 ____, tipo 2 _____ lunghezza (m) ____, larghezza (m) ____, colore _____,

potenza max motore ____ / ____ CV/Kw, max persone trasportabili ____, scadenza assicurazione ____.
N° 1 ____, tipo 2 _____ lunghezza (m) ____, larghezza (m) ____, colore _____,

potenza max motore ____ / ____ CV/Kw, max persone trasportabili ____, scadenza assicurazione ____.
N° 1 ____, tipo 2 _____ lunghezza (m) ____, larghezza (m) ____, colore _____,

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

- Si allega, inoltre, la seguente documentazione:

- 1) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente (qualora inviata via e-mail o personalmente);
- 2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio (Allegato 2);
- 3) Consenso sul trattamento dei dati personali.

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE
(timbro della Società /impresa individuale)

Spazio riservato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
VASTO**

VISTO DELL'AUTORITA' MARITTIMA:

Verificata la documentazione allegata.

L'addetto all'Ufficio

<p>Chi tratta i tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it</p> <p>Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali? Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative. Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.</p> <p>Come trattiamo i tuoi dati personali? I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.</p>	<p>Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.</p> <p>Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità? Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per: * svolgere attività di comunicazione istituzionale; * rilevare la qualità dei servizi; * svolgere indagini statistiche</p> <p>Con chi vengono condivisi i dati personali? I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing.</p> <p>Come garantiamo i tuoi diritti? Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposto a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.</p>
--	--

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'**informativa completa** nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso **Nego il consenso**

b. l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

Do il consenso **Nego il consenso**

c. l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?

Do il consenso **Nego il consenso**

d. l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Do il consenso **Nego il consenso**

Luogo e data Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenni) _____

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____,

DICHIARA,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

- di essere nato/a a _____ il _____;
- di essere residente a _____;
- Via/Piazza _____;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di appartenere all'ordine professionale dei/delle _____;
- di essere iscritto nell'albo, registro o elenco delle imprese _____;
- tenuto da _____;
- di essere titolare/legale rappresentante della ditta _____ con sede legale _____;
- di essere iscritto al numero di repertorio economico amministrativo (REA) _____;
- di essere in possesso del codice fiscale avente numero _____;
- di essere titolare di partita IVA _____;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, né autorizza il trattamento attraverso la sottoscrizione della presenta.**

Luogo e data _____

Firma _____

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

DICHIARAZIONE UNITÀ DEDICATA A: SALVATAGGIO / APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE*

* Barrare la voce che non interessa

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) residente a _____ (____) in via _____ C.F. _____ in qualità di rappresentante legale/procuratore della Ditta/Società/Associazione _____ con sede _____ in località _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal predetto T.U. è punita dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che la sotto indicata unità da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro e che viene unita alla presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà dedicata al salvataggio / all'appoggio immersioni subacquee, così come previsto dall'art. _____, dell'Ordinanza n. _____ emessa in data _____ dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

NOME DITTA	TIPO UNITÀ	COSTRUTTORE, POTENZA E MATRICOLA MOTORE	DIMENSIONI: -Lunghezza F.T. -Larghezza F.T.

L'unità è:

- a. In proprietà alla Ditta/Società _____;
- b. In Leasing _____;
- c. Altro (specificare) _____;

Il luogo abituale di stazionamento del natante da diporto sopra descritto si trova nel Comune di _____ in località _____ - tempo di approntamento _____.

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE
(timbro della Società /impresa individuale)

Spazio riservato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
VASTO**
VISTO DELL'AUTORITA' MARITTIMA:

L'addetto all'Ufficio

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' UTILIZZO NATANTI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO TURISTICORICREATIVO

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____,
tel./cell. _____ e.mail(facoltativa) _____ /

Pec (obbligatoria) _____

in qualità di rappresentate legale/procuratore della Società/Ditta _____ con sede
legale a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____, iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria e Artigianato di _____ n. REA _____, con la

presente comunico l'inizio/prosiegue dell'attività di utilizzo natanti per centri di immersione e addestramento in appoggio
ai _____ praticanti _____ immersioni _____ subacquee _____ a
scopo sportivo con n. _____ natanti da diporto per fini ricreativi e usi turistici locali.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni a quanto dichiarato all'Autorità
Marittima, nonché la cessazione della predetta attività.

Con la presente, si dichiara che l'Autorità Marittima è da ritenersi sollevata da qualsivoglia responsabilità in sede
civile, amministrativa e penale, per eventuali danni cagionati a soggetti terzi e/o persone o cose trasportate, ivi
compresi i passeggeri, che si dovessero verificare nel corso della predetta attività.

Si allega, inoltre, copia della documentazione prevista dall'art. 52 del Regolamento ed inoltre:

- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE
(timbro della Società /impresa individuale)

Spazio riservato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

VASTO

VISTO DELL'AUTORITA' MARITTIMA:

L'addetto all'Ufficio

<p>Chi tratta i tuoi dati personali? Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it</p> <p>Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali? Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative. Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.</p> <p>Come trattiamo i tuoi dati personali? I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.</p>	<p>Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.</p> <p>Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità? Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per: * svolgere attività di comunicazione istituzionale; * rilevare la qualità dei servizi; * svolgere indagini statistiche</p> <p>Con chi vengono condivisi i dati personali? I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing.</p> <p>Come garantiamo i tuoi diritti? Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposto a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.</p>
---	---

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'**informativa completa** nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell'informativa che precede,

- e. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso **Nego il consenso**
- f. l'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
Do il consenso **Nego il consenso**
- g. l'interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
Do il consenso **Nego il consenso**
- h. l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Do il consenso **Nego il consenso**

Luogo e data Firma leggibile

Firma di chi esercita la tutela (se minorenni) _____

PEC/E-MAIL

DA:

A: UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA Vasto

SALA OPERATIVA (e-mail: ucvasto@mit.gov.it – pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it)

OGGETTO: comunicazione di attività subacquea notturna/ attività didattica*.

TESTO:

Si comunica a codesta Autorità Marittima che, in data _____ dalle ore _____ alle ore _____ presso la località _____ nel Comune di _____

in posizione di coordinate Lat. _____ N - Long. _____ E, si effettuerà attività subacquea notturna/didattica*.

Alla suddetta immersione prenderà parte un totale di n. _____ subacquei/aspiranti subacquei e di n. _____ istruttori/guide, come da elenco di seguito riportato.

Istruttore:	Brevetto n.	Didattica:
Allievi:	Brevetto posseduto:	

Firma

(timbro della Società /impresa individuale)

* Barrare la voce che non interessa

INTESTAZIONE DITTA

“REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA”

N° progressivo	ORARIO		TIPOLOGIA NAUTICO	MEZZO	GENERALITA' CELLULARE	LOCATARIO E N°	NUMERO PASSEGGERI		FIRMA LEGGIBILE DEL DIPENDENTE CHE HA COMPILATO IL REGISTRO
	CONSEGNA	RICONSEGNA					ADULTI	BAMBINI	

Pag. _____ di pag. _____